





## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Il sodalizio reclamante, in particolare, ha dedotto che l'arbitro avrebbe segnalato il Sig. Giancarlo Locatelli, dirigente accompagnatore del Lecco Rugby, attribuendogli la condotta offensiva rilevata nei suoi riguardi, mentre il comportamento offensivo sarebbe stato posto in atto da un altro tesserato, il Sig. Renato Riva.

Al reclamo, inoltre, era allegato una dichiarazione, avente natura confessoria, dello stesso Sig. Riva, il quale si attribuiva la paternità dell'illecito sanzionato.

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza emessa in data 26/11/2024, comunicata in pari data, ha fissato la camera di consiglio per il giorno 29/11/2024, da tenersi anche in modalità da remoto su piattaforma per videoconferenze Zoom, disponendo la comparizione dei Signori Giancarlo Locatelli e Renato Riva, nonché dell'arbitro della gara Sig. Giorgio Sgardiolo.

Nella predetta camera di consiglio sono comparsi da remoto il Presidente dell'associazione reclamante, Sig. Carlo Radaelli, il quale, riportandosi all'atto introduttivo, ha insistito nell'accoglimento delle già rassegnate conclusioni, nonché i signori Giancarlo Locatelli, Renato Riva e Giorgio Sgardiolo.

Il Collegio, ai sensi dell'art. 40, commi 3 e 4, del Regolamento di Giustizia, riteneva di sentire sui fatti oggetto del reclamo l'arbitro, che forniva i chiarimenti richiesti sulla identità del tesserato che aveva segnalato.

La Corte, quindi, si riuniva in camera di consiglio e, all'esito, decideva come da separato dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni.

### MOTIVI

Il presente procedimento, come esposto in fatto, trae origine da alcune frasi offensive che il Sig. Giancarlo Locatelli avrebbe pronunciato nei confronti dell'arbitro in occasione della gara oggetto di reclamo.

Preliminarmente, il Collegio osserva che per costane giurisprudenza degli organi di giustizia F.I.R. il referto arbitrale, al pari di altre fonti di prova privilegiate del nostro ordinamento, ha efficacia di piena prova fino a querela di falso.



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Il direttore di gara, Sig. Giorgio Sgardiolò, sui fatti oggetto di reclamo nel proprio referto ha scritto quanto segue: *“Al fischio finale l'accompagnatore del Lecco, Locatelli Giancarlo, dalla sua panchina mi grida ripetutamente "sei un animale" in quanto non d'accordo con la mia decisione finale. Lo informo che ne prendo nota e lo segnalerò a referto”*.

La Corte, quindi, alla luce del contenuto nel referto, non ritenendo ammissibile la dichiarazione del Sig. Riva allegata al reclamo, ai fini della decisione, ha ritenuto di sentire, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, il Sig. Sgardiolò, il quale ha fornito i chiarimenti sulla identità del responsabile dell'offesa segnalata.

Il Sig. Sgardiolò, in particolare, al quale veniva chiesto di identificare tra i Sigg.ri Locatelli e Riva, il vero autore dell'illecito tecnico, senza esitazioni ha indicato nel Sig. Renato Riva la persona che aveva pronunciato l'offesa riportata nel referto, precisando che lo scambio di persona si è verificato per un mero errore al momento della trascrizione del fatto.

In tal modo, pertanto, risulta accertato lo scambio di persona nei termini esatti dedotti nel reclamo. La Corte, inoltre, osserva che il reclamo *de quo* non ha contestato il fatto segnalato nel referto e, pertanto, alla luce di quanto emerso dall'istruttoria svolta deve concludersi che si è effettivamente verificato uno scambio di persona, come dedotto dall'associazione reclamante, con la conseguenza che il tesserato Sig. Giancarlo Locatelli non è l'autore della condotta illecita e che la sanzione deve essere attribuita al tesserato Sig. Renato Riva, ridotta dell'aggravamento di due settimane per la recidiva *ex art. 15, comma 1, del Regolamento di Giustizia*, in quanto lo stesso Sig. Riva non ha precedenti disciplinari nell'ultimo quinquennio.

### **P.Q.M.**

- visti gli artt. 61, 40, 14, 15 e 28/1 lett. c), (parole offensive all'arbitro) del Regolamento di Giustizia;
- accoglie il reclamo e, per l'effetto, annulla il provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale assunto nella riunione in data 20/11/2024, Comunicato A Maschile/06/GS, pubblicato in data



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

21/11/2024, con cui il Sig. Giancarlo Locatelli, tesserato della ASD Rugby Lecco 1975, è stato sanzionato con l'interdizione di sei (6) settimane (dal 21.11.2024 al 01.01.2025 compresi), di cui quattro settimane di interdizione per l'infrazione ai sensi dell'art. 28/1 lett. c), (parole offensive all'arbitro) del Regolamento di Giustizia, inasprita di ulteriori due settimane per la riscontrata recidiva di cui all'art. 15/1 dello stesso Regolamento;

- sanziona il signor Renato Riva, tesserato della ASD Rugby Lecco 1975, non riscontrata alcuna recidiva, con quattro (4) settimane di interdizione (dal 30.11.2024 al 28.12.2024 compresi) per la stessa infrazione di cui all'art. 28/1 lett. c) Regolamento di Giustizia;

- dispone la restituzione del contributo funzionale.

Roma, 29 novembre - 3 dicembre 2024

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

*Achille Reali*  
Avv. Achille Reali

*Virginia Asaro*  
Corte Sportiva d'Appello  
Il Segretario  
Virginia Asaro